TESTO UNICO RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 19

Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, eattribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo e' attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8

Versione in vigore dal 31 dicembre 2005, non più in vigore dal 12 novembre 2017 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Estremi	Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Titolo	VI — Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale e dell'ufficio elettorale centrale nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica/art-19-legge-4-agosto-1993-n-276-art-5-comma-1-legge-14-febbraio-1987-n-31/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it